DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

Art. 1

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analogie imprese gia' esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonche' i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Versione in vigore dal 7 marzo 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia
Estremi	Legge 7 febbraio 1956, n. 43
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-investimenti-di-capitali-esteri-in-italia/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it